

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

della XKé 0-13 scrl

adottato con deliberazione nella seduta consiliare del 23 novembre 2015

Aggiornamento n. 2, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2018

CAP. 1 – IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna a alcune convenzioni internazionali e comunitarie¹ e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati a esso, allorché le medesime condotte illecite comportino un vantaggio o comunque un beneficio per l’Ente stesso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale³.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorché l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente. La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

¹ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

³ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali **sanzioni pecuniarie e interdittive**, nonché la **confisca**, la **pubblicazione della sentenza di condanna** e il **commissariamento**. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'Ente, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia adottato comportamenti cosiddetti di "ravvedimento operoso" (risarcimento o riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del Reato, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, del profitto del Reato, eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati). Qualora ricorrano questi comportamenti di "ravvedimento operoso" anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

La suddetta responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato progressivamente ampliato: ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 24 e 25) sono stati affiancati i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater); i reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1); i reati relativi a delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati di abusi di mercato (art. 25-sexies) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 3 e 10); i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies); nonché il reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 24 del Decreto)
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - (art. 24-bis del Decreto)
 - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata** - (art. 24-ter del Decreto)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);
 - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
 - Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.c.).
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 25 del Decreto).
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - (art. 25 bis del Decreto)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** - (art. 25-bis 1 del Decreto)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** - (art. 25-ter del Decreto)
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** - (art. 25-quater del Decreto)
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - (art. 25-quater 1 del Decreto)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 – bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale** - (art. 25-quinquies del Decreto)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 – quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.c.)
 - Adescamento di minorenni (art. 509 undecies c.p.)
- **Abusi di mercato (reati)** - (art. 25-sexies del Decreto)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:
- **Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi)** - (art. 187-quinquies TUF)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - (art. 25-septies del Decreto)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**- (art. 25-octies del Decreto)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - (art. 25-novies del Decreto)
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 1):
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi

- supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*);
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):
 - o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. *c*).
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, l. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - (art. 25- decies del Decreto)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).
 - **Reati ambientali** - (art. 25- undecies del Decreto)

- Reati previsti dal Codice penale:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
 - Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- Con la L.68/2015 sono stati altresì introdotti il reato di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Associazioni a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.). Ai sensi del nuovo art. 452-quinquies c.p., i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, anche se commessi non intenzionalmente, ma per colpa, sono reati presupposto della responsabilità degli enti, come pure lo sono le ipotesi in cui non si verifichi il relativo evento, ma dai fatti derivi solo il pericolo di inquinamento o di disastro.
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** - (art. 25- duodecies del Decreto)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22 comma 12-bis - d. lgs. 286/1998),
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma % D.Lgs. n. 286/1998)
- **Reato di Razzismo e Xenofobia**- (art. 25- terdecies del Decreto)
 - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3 bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) *l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- 2) *il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- 3) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;*

4) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive - all'art. 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello:

- *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;*
- *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*
- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza);*
- *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, infine, che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

La Società, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa.

Dette Linee Guida suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore dell'Ente sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere conformi ai seguenti principi:
 - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicano già compiti operativi nell'Ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere una composizione sia monocratica che collegiale. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente che siano tuttavia in possesso di specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a espletare;
 - obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

CAP. 2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

2.1 – Lo scopo del Modello

La XKE Scrl (di seguito anche la Società) ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare attraverso l'adozione del presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "Attività Sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della sua attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

2.2 - I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello i membri degli Organi Societari, e le risorse in organico della Società, inclusi i dipendenti a tempo determinato e i distaccati da altri enti. I Destinatari sono oggetto di specifiche attività di formazione e di informazione sui contenuti del Modello.

Sono altresì destinatari del Modello il Committente, ove nominato, nonché il Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, anche qualora detti ruoli siano affidati a soggetti esterni alla Società, per le attività cui detti soggetti danno corso, in nome e per conto della Società, in forza degli adempimenti che su tali figure ricadono ai sensi del D. Lgs. 81/08.

I clienti, i soci, i fornitori, i consulenti e i collaboratori della Società sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici in esso contenuti, attraverso la documentata presa visione del Modello stesso e l'impegno al rispetto delle prescrizioni ivi dettate.

2.3 - L'aggiornamento del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la loro concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e agli illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa della Società, nuove attività e/o nuovi processi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo della Società.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione. La sollecitazione al Consiglio di Amministrazione all'aggiornamento del Modello e non già la sua diretta approvazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Sul punto, si rileva che il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2015, è stato sottoposto a aggiornamento con delibera del 12 giugno 2017 e da ultimo del 5 giugno 2018. Tali processi di adeguamento sono stati finalizzati a adattarne il contenuto alle intervenute modifiche organizzative e ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

2.4 - Le Attività Sensibili della Società

La costruzione del presente Modello ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Società e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi.

La Società ha individuato, partendo dall'analisi dei documenti societari, del regolamento consortile e della struttura organizzativa le attività a rischio cd. "Attività Sensibili", nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato e/o illeciti amministrativi previste dal Decreto e valutato l'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti.

In ragione della specifica operatività della Società, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli art. 24, 24-bis, 25, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-septies, 25-octies, art. 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006. Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter), di falso in nummario (art. 25 bis), di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25.quater.1), contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), nonché i reati di abusi di mercato (art. 25-sexies) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-quinquies T.U.F.) commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. Nondimeno, si ritiene che i principi di comportamento contenuti nel Modello, atti a prevenire gli illeciti sopraccitati, risultino idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati dagli artt. 25 quater. 1, 25 quinquies e 25-sexies e relativi illeciti amministrativi (art. 187 –quinquies del TUF).

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, i reati che risultano a maggior rischio di commissione nell'ambito delle attività della Società e le attività relative sono risultate le seguenti:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di corruzione tra privati⁴**
 - gestione dei rapporti anche contrattuali e delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali, ecc. e soggetti privati terzi rispetto alla Società;
 - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti e collaboratori esterni;
 - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali;
 - selezione e assunzione del personale;
 - gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera;
 - gestione dei rimborsi spese dipendenti;
 - gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
 - gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti;
 - partecipazione o supporto alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici.
- **Reati Societari**
 - attività di gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo;

⁴ Il reato di "Corruzione tra privati", benché elencato tra i "Reati societari" (art. 25-ter del Decreto), è assimilabile, per modalità di compimento e per principi di controllo e di comportamento che impattano sullo stesso, alle fattispecie di reato di "Corruzione" (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001).

- gestione della contabilità e del bilancio;
- gestione degli adempimenti fiscali
- gestione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e reati transnazionali di criminalità organizzata**
 - selezione e assunzione di personale, collaboratori, consulenti
 - attività di selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici, per la parte di reati contro la personalità individuale;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
 - gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
 - processo di acquisizione di beni e di risorse finanziarie;
 - processo di utilizzo delle risorse finanziarie
- **Reati di criminalità informatica**
 - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici;
 - gestione documentazione avente finalità probatoria;
- **Reati ambientali**
 - gestione dei rifiuti e ove del caso di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera;
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
 - gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna per la Società
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare**
 - attività di selezione e assunzione di personale;
 - attività di selezione e affidamento di incarichi a fornitori, società di consulenza e/o a professionisti;
 - attività di selezione delle imprese appaltatrici;
- **Delitti contro l'industria e il commercio**
 - Supporto allo svolgimento dell'attività di ricerca, finalizzata all'invenzione di beni industriali, aventi carattere di innovazione
 - Approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività della Società

2.5 – L'impianto normativo della Società e gli elementi fondamentali del Modello

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e lo stesso ha conferito deleghe operative a un consigliere con onere di riferire al consiglio sull'esercizio dei poteri delegati in relazione alle operazioni di maggior rilievo. Le deliberazioni del Consiglio e gli atti del consigliere e/o del Presidente sono state, pertanto, individuate come attività aziendali nelle quali si ravvisa sussistere il rischio che si possano configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati presupposto.

Si evidenzia che la Società si avvale in via obbligatoria ed esclusiva dei servizi prestati dalla Compagnia di San Paolo Sistema Torino Scrl (CSP-ST), attraverso specifici service agreement, per i seguenti ambiti di intervento:

- acquisto e gestione di beni e servizi
- personale

- amministrazione e contabilità
- information technology

L'impianto normativo della Società, costituito dallo Statuto, dall'insieme delle facoltà e poteri delegati, dal Regolamento consortile, dai contratti di service con la CSP-ST oltre che dal presente Modello:

- prevede una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte e una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati
- consente un adeguato presidio delle situazioni di conflitto di interesse prevedendo ove possibile processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi
- consente la tracciabilità e registrazione di ogni fatto di gestione e di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale,
- prevede la costituzione dell'Organismo di Vigilanza al quale è attribuito un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso
- definisce i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- prevede regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- definisce e applica disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle regole comportamentali e delle misure indicate nel Modello
- garantisce che le anomalie riscontrate delle strutture operative o da altri soggetti siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della Società e all'Organismo di Vigilanza
- prevede adeguata formazione del personale in merito al D. Lgs. 231/2001 e agli obblighi che ne conseguono.

In considerazione della snella struttura organizzativa che prevede unicamente n. 3 risorse in organico alle quali non sono state conferite deleghe o poteri di firma e dei service agreement sottoscritti con la CSP-ST, e del fatto che la CSP-ST ha adottato un proprio Modello e propri protocolli operativi e principi di comportamento resi noti alla Società e da questa reputati adeguati a mitigare il rischio di commissione dei reati, prevedendo un'adeguata separatezza di funzioni, tracciabilità e rispetto di criteri coerenti e obiettivi nella scelta di consulenti fornitori e selezione di personale, e rispetto delle normative e dei principi di comportamento come successivamente meglio declinati, si ritiene che il rischio di commissione di reati/illeciti amministrativi in capo alla Società sia adeguatamente presidiato e che non sia necessaria l'adozione di specifici protocolli e procedure.

Per quanto possa ulteriormente occorrere viene comunque ribadito che al Consiglio e al consigliere delegato è fatto espressamente divieto di:

- far circolare documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici o terzi in genere in errore su fatti e/o circostanze inerenti la società;
- chiedere o indurre i terzi o soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a qualsiasi rappresentante della Pubblica Amministrazione o soggetto esterno con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, ad esempio, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le

operazioni che comportino la generazione di una perdita per la società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);

affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa, secondo i principi di comportamento.

CAP. 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza e di Controllo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

La Società ha nominato un revisore unico al quale sono state affidate le attività di cui all'art. 2403 e 2409 bis del c.c..

In considerazione della ridotta articolazione e scarsa complessità organizzativa, la Società può affidare al Revisore Unico anche il ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico purché in possesso di particolari conoscenze tecniche e esperienza in materia di applicazione del D.Lgs 231/2001 come infra precisato.

Resta ferma la facoltà per la Società, qualora l'Organo di Controllo fosse costituito da un Collegio Sindacale, di affidare a quest'ultimo le funzioni di OdV secondo quanto consentito dalla legge o di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico in persona diversa dal Revisore Unico.

La società potrà altresì nominare un OdV in forma monocratica o collegiale composto da soggetto/i esterni alla Società e non appartenenti ai suoi organi statutari.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato e è sempre rieleggibile. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'OdV.

Dell'avvenuta nomina è data comunicazione alle risorse in organico, consulenti fornitori, soci.

3.2 Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV può definire con regolamento le proprie modalità di funzionamento e la cadenza delle riunioni. D'altra parte, resta altresì ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o del consigliere delegato della Società di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

3.3 Requisiti di professionalità, onorabilità e cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV

Almeno un componente dell'OdV (o l'unico nel caso di organismo monocratico) deve essere scelto tra esperti (quali ad esempio docenti o liberi professionisti) in materie economiche, giuridiche o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti ad esempio dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti quelle riguardanti la Società e/o dall'aver fatto o di fare parte di Organismi di Vigilanza.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

I componenti dell'OdV debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Il Consiglio verifica all'atto della nomina la sussistenza dei requisiti richiesti.

3.4 Revoca dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare l'OdV soltanto nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato allo stesso conferito, e in ordine ai compiti ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello; il Consiglio di Amministrazione della Società può altresì revocare uno o più componenti nel caso di OdV collegiale quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità o di decadenza infra indicate.

3.5 Decadenza dei componenti dell'OdV

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perdano i requisiti di onorabilità;
- si accerti che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- si accerti, da parte del Consiglio di Amministrazione, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV e ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, di perpetrazione dei reati.
- siano oggetto di applicazione di una misura cautelare personale;
- siano oggetto di applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni.

3.6 Compiti e funzioni dell'OdV

Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle attività sensibili;
- verificare, su base periodica e non, operazioni o atti specifici in cui si sono tradotte le attività sensibili;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- acquisire le segnalazioni cartacee e/o elettroniche con cui i Destinatari del Modello abbiano segnalato le violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni, pervenute dai Destinatari, in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con gli uffici o le aree operative interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito a ogni indagine effettuata e collezionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere delegato, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche di cui al modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello;
- coordinarsi con il Consigliere delegato per la definizione di eventuali ulteriori specifici programmi di formazione del personale nella Società;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso a implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione di modifiche al Modello, l'OdV è tenuto a segnalare al Consiglio ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e a monitorarne periodicamente l'adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi delle attività effettuate dalla Società, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle attività sensibili;
- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei reati/illeciti amministrativi, in coordinamento con gli uffici e le aree operative;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati/illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Società, sia derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV può avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, nell'ambito del preventivo di spesa approvato dal Consiglio su richiesta dell'OdV stesso.

3.7 Obblighi Informativi verso l'OdV

Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissioni di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi con le scadenze e modalità previste nel Modello ed eventuali ulteriori informazioni richieste dall'OdV nell'ambito della corretta esecuzione dei propri compiti.

Debbono altresì essere segnalate all'OdV eventuali osservazioni sull'adeguatezza del Modello, evidenziando le esigenze emergenti e ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello stesso, nonché ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa della Società.

Segnalazioni

Xké 0-13 S.c.r.l. si è dotata di specifici canali che consentono ai Destinatari di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

- E', in particolare, previsto che tali segnalazioni pervengano in forma scritta direttamente all'OdV mediante trasmissione in busta chiusa al seguente recapito: Organismo di Vigilanza della Xké 0-13 Scrl, Piazza Bernini 5, 10138 TORINO, oppure, alternativamente
- all'indirizzo di posta elettronica OdV@XKE.it.

I canali adottati per la trasmissione delle segnalazioni sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e l'accesso a tali comunicazioni è consentito soltanto all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione ricoperta.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e effettua gli eventuali approfondimenti conseguenti, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La violazione delle misure di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono violazione del presente Modello e, come tali, sono soggette alle sanzioni previste dal vigente sistema disciplinare.

Le segnalazioni inviate all'OdV sono conservate dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il Consiglio di Amministrazione.

3.8 Trattamento della segnalazione delle violazioni

L'OdV valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello rilevate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

L'OdV segnala senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato il soggetto che ha commesso la violazione le inosservanze al Modello rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altri uffici o aree operative (previa verifica della loro fondatezza), al fine di applicare, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, il relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare del Modello.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi esponenti degli organi societari, l'OdV informa anche i soci.

3.9 Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione relativamente alle tematiche inerenti il Modello.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

Su base **annuale**, l'Organismo deve predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

L'OdV può altresì elaborare un piano delle attività previste per l'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

3.10 Coordinamento con Organismo di Vigilanza di CSP

È previsto un raccordo tra l'Organismo di Vigilanza della Compagnia di San Paolo, socia della Xké e quello della Società tramite un'attività di reciproco scambio di informazioni.

È inoltre previsto che, in caso di eventi/informazioni rilevanti in merito al rispetto, al funzionamento e all'adeguamento del Modello di propria competenza, nonché a cambiamenti del sistema delle deleghe ovvero delle rispettive strutture organizzative e di governance, tali eventi/informazioni siano prontamente portati, da parte dell'Organismo interessato, all'attenzione dell'altro Organismo.

CAP. 4 – IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare

Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini della esenzione di responsabilità della Società ed è rivolto a tutti i Destinatari del Modello stesso individuati come tali nel Par. del presente Modello. L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e dei principi di comportamento nello stesso richiamati, da parte di esponenti, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori clienti e soci della Società rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità degli Enti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole e dei principi di comportamento di cui al presente Modello derivino danni concreti agli Enti, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, sono le seguenti:

- a) infrazioni del Modello Organizzativo costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
- b) infrazioni del Modello Organizzativo costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
- c) infrazioni del Modello Organizzativo, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
- d) infrazioni del Modello Organizzativo dirette in modo univoco alla commissione di uno o più reati indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o dalla realizzazione del fine criminoso;
- e) infrazioni del Modello Organizzativo ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da esporre la Società all'applicazione di una qualsiasi sanzione tra quelle previste dal D. Lgs. n.231/01 per uno qualsiasi dei reati presupposto previsti agli artt. 24 e ss. dello stesso.

A tali categorie di infrazioni, saranno applicabili le misure/sanzioni specificate nei paragrafi seguenti, secondo un criterio di corrispondenza tra categoria, natura e tipologia di sanzione in modo proporzionale alla:

- gravità della violazione/infrazione e/o del fatto commesso;
- natura e intensità dell'elemento soggettivo;
- eventuale recidiva ovvero, comunque, esistenza di episodi pregressi;
- ad ogni altra circostanza concreta ritenuta rilevante.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni e/o degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati

all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4.2 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da quadri e impiegati

La Società ha attualmente in organico n. 1 risorsa distacca da terzi, n. 2 dipendenti a tempo determinato, oltre al consigliere delegato.

Per i soggetti "comandati" ovvero distaccati in senso proprio, sarà previsto nelle singole lettere di "comando" (o distacco), che il lavoratore distaccato sarà tenuto ad osservare le disposizioni contenute e/o richiamate nel Modello Organizzativo della società distaccataria, a pena di applicazione nei suoi confronti del Sistema Sanzionatorio e Disciplinare del presente Modello di Organizzazione.

La violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello (integralmente considerato, ivi compresi i suoi allegati) e la normativa della Società nello stesso richiamata da parte del personale, anche in distacco, è considerata "illecito disciplinare" e, come tale, sanzionabile da parte della società o da parte della distaccante attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Commercio applicabile presso la Società di seguito "CCNL" o di diverso Contratto Collettivo applicabile al lavoratore.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'Organismo medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio a una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, l'irrogazione delle eventuali sanzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione, o a soggetto da questo delegato.

La Società irrogherà al dipendente (o nel caso di distaccati ne chiederà all'ente distaccante l'irrogazione) la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nel precedente paragrafo:

- Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza del Modello.
- Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di ripetuta lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di ripetuta adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una ripetuta lieve inosservanza del Modello, ovvero delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D. Lgs. 231/2001, al Modello o ad altri temi correlati.
- Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, in misura tale da essere considerato di una certa gravità, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con il RIMPROVERO SCRITTO.

- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, quando tale comportamento sia solo potenzialmente suscettibile di configurare un reato, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la Sospensione.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento consapevole o gravemente negligente, in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, quando tale comportamento sia suscettibile di configurare un reato ovvero leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di:

- mancata redazione di documentazione prescritta dal Modello o redazione della suddetta documentazione in modo lacunoso o incompleto al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello, ovvero ancora, in caso di sottrazione, distruzione, alterazione della suddetta documentazione;
- qualsiasi comportamento posto in essere al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello;
- ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 Legge 300/1970.

In particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il rimprovero verbale - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni).

[4.3 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da dirigenti](#)

La Società ha attualmente in organico n. 1 risorsa distacca da terzi, n. 2 dipendenti a tempo determinato, oltre al consigliere delegato.

La violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello (integralmente considerato, ivi compresi i suoi allegati) e la normativa della Società nello stesso richiamata da parte del personale dirigente, anche in distacco, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea. A tale riguardo la Società ha ritenuto di estendere per le specifiche finalità di cui al Decreto il sistema sanzionatorio-disciplinare già previsto per il personale non dirigente.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'OdV medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio ad una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

In seguito alla commissione delle citate violazioni da parte del personale dirigente è applicabile la sanzione costituita dal licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione cui competono tali deliberazioni sulla base delle previsioni statutarie, in esito a procedura condotta secondo le regole dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto.

In relazione alla gravità della mancanza commessa dal dirigente, visto l'art. 2106 c.c., ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere valutate misure alternative alla sanzione disciplinare, quali la variazione di mansioni e/o incarico, fermo il limite di cui all'art. 2103 c.c. ed il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

Per i dirigenti distaccati la Società provvederà a chiedere all'ente distaccante l'adozione degli opportuni provvedimenti.

[4.4 Provvedimenti conseguenti alle infrazioni poste in essere da componenti di organi statuari](#)

A seguito della segnalazione all'OdV di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello posto in essere da un membro del Consiglio di Amministrazione o a seguito della diretta rilevazione di tale comportamento da parte dell'OdV medesimo nell'ambito della propria attività di controllo, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta dal medesimo Organo. Accertata l'esistenza di una condotta illecita, tale Organo provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione che adotterà le iniziative ritenute opportune.

Nel caso di violazione delle prescrizioni del Modello da parte dell'Organo di controllo (Revisore unico o Collegio Sindacale) della Società, l'OdV provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e ai soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

[4.5 Provvedimenti conseguenti alle infrazioni poste in essere dagli enti consorziati, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori](#)

Nei contratti con i terzi (consorziati, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) sarà inserita specifica clausola volta a rendere edotte le controparti della necessità che i loro comportamenti siano conformi ai principi etici del Modello pena, in caso di rilevata inosservanza o violazione, l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In questi casi l'OdV, se non vi abbia già provveduto il consigliere delegato, invierà una sintetica relazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 5 - LA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello Organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura aziendale.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Per creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti la formazione, a cura dell'outsourcer CSP-ST, è rivolta sia ai soggetti apicali che al personale in organico diretto o distaccato.

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale al quale viene data copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

È richiesta al personale la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attestante la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sul server aziendale è inoltre pubblicato e reso disponibile per la consultazione il Modello di organizzazione, gestione e controllo. I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che intervengono nell'ambito della normativa di legge e del modello organizzativo.

Sarà cura dell'OdV valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
DELLA
XKE' 0-13 SCRL

Indice	
Premessa	
Principi fondamentali	30
<i>Rispetto delle leggi e dei regolamenti</i>	30
<i>Integrità</i>	30
<i>Lealtà</i>	30
<i>Dignità e uguaglianza</i>	30
<i>Professionalità e spirito di collaborazione</i>	30
<i>Tracciabilità e Riservatezza delle Informazioni</i>	30
<i>Conflitto di interessi</i>	30
Rapporti esterni	31
<i>Rapporti con enti consorziati, clienti e controparti esterne</i>	31
<i>Rapporti con Governi, Istituzioni e Uffici Pubblici o aventi funzioni pubbliche</i>	31
<i>Rapporti con fornitori di beni e di servizi</i>	32
<i>Rapporti con i collaboratori</i>	32
Comunicazione esterna	32
<i>Comunicazioni verso l'esterno</i>	32
<i>Circolazione delle informazioni</i>	33
Risorse umane e politica dell'occupazione	33
<i>Principi generali</i>	33
<i>Selezione, valorizzazione e formazione professionale</i>	33
<i>Remunerazione</i>	33
<i>Ambiente di lavoro</i>	33
<i>Sicurezza dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori</i>	34
<i>Utilizzo di attrezzature e strutture</i>	34
<i>Controlli interni</i>	34
Dati contabili	34
<i>Registrazioni contabili</i>	34
<i>Rapporti con gli Organi di Controllo interni e esterni</i>	35
Regole di attuazione dei principi di comportamento	35
Violazioni dei principi di comportamento e sanzioni	35

PREMESSA

La xké 0-13 Scrl (di seguito anche la “Società”) opera nel quadro delle regole dettate da leggi generali, da leggi specifiche, dai regolamenti che ne derivano, dal proprio Statuto e dai documenti regolativi approvati dagli organi statutari competenti.

La Società si è dotata dei seguenti principi di comportamento, in linea con i principi adottati dalla Compagnia di San Paolo e dal suo ente strumentale Fondazione per la Scuola, entrambi consorziati della Società, al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi di efficacia e efficienza, improntando la propria attività a criteri di legalità, trasparenza, responsabilità e obiettività secondo canoni di buona condotta.

I principi di comportamento definiscono i valori e le regole che i membri degli Organi, i Dipendenti (anche a tempo determinato e in distacco), gli Enti Consorziati, i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori, i clienti e tutti coloro che operano in nome e per conto (“di seguito “Destinatari”) della Società sono tenuti a rispettare quando agiscono con o per la Società o per suoi clienti o consorziati.

Ai dirigenti e ai responsabili della Società spetta fra l’altro il compito di conformare le azioni della Società al rispetto dei principi di comportamento, diffondendone la conoscenza fra i dipendenti e i collaboratori, nonché favorirne la condivisione.

Il valore e l’importanza dei principi di comportamento sono rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Tutte le attività poste in essere in nome e per conto della Società anche quando agisca in nome e per conto di propri consorziati o clienti devono essere svolte nel rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Eventuali violazioni di leggi o regolamenti non possono essere in nessun caso giustificate dalla realizzazione o dal conseguimento di interessi per la Società o suoi consorziati o clienti.

Ciascun Destinatario

s'impegna a acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti.

Ciascun Dipendente osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 cod. civ., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi allo stesso applicabili.

Integrità

Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede. Il perseguimento dell'interesse per la Società o suoi consorziati o clienti non può in nessun caso giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà; per questi motivi i Destinatari devono rifiutare qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto o offerto, che possa essere inteso come strumento volto a influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Lealtà

I rapporti con l'esterno e le relazioni con i propri dipendenti e collaboratori devono essere improntate alla massima lealtà, che consiste nella fedeltà ai patti, nell'agire con senso di responsabilità, nella valorizzazione e salvaguardia del patrimonio della Società e/o di quello dei suoi consorziati, nella chiara e funzionale gestione delle informazioni e nell'applicazione della regola di buona fede, in ogni attività o decisione.

Dignità e uguaglianza

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata e i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e etnie diverse. La Società respinge e vieta qualsiasi forma di discriminazione, molestia o offesa, sessuali, personali o di altra natura.

Professionalità e spirito di collaborazione

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli e assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. E' fatto obbligo a ogni Destinatario di svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento e aggiornamento. La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un medesimo progetto – in specie con riferimento alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni pertinenti - rappresenta un principio imprescindibile per la Società. La qualità e l'efficienza dell'organizzazione interna e la reputazione della Società sono determinate in misura rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario che è pertanto tenuto a contribuire con la propria condotta alla salvaguardia di tali valori.

Tracciabilità e Riservatezza delle Informazioni

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell'operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate o privilegiate, per scopi non connessi all'esercizio delle propria attività operativa, prima che queste vengano formalizzate, autorizzate o comunicate alle parti interessate.

Conflitto di interessi

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, evitano conflitti di interessi reali o potenziali. A titolo esemplificativo, sussiste conflitto di interessi in caso di:

- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società e/o di suoi consorziati;

- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi, in contrasto con gli interessi della Società e/o di suoi consorziati; come meglio specificato successivamente, si identifica un conflitto di interessi nelle situazioni in cui il soggetto possa essere influenzato nelle sue decisioni/scelte in maniera tale da pregiudicarne la capacità di assumere decisioni nel miglior interesse della Società e/o di suoi consorziati;
- assunzione di cariche o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso enti, clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi della Società e/o di suoi consorziati.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società e/o di suoi consorziati deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario all'Organismo di Vigilanza, scrivendo all'indirizzo e-mail OdV@XKE.it, e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

RAPPORTI ESTERNI

Rapporti con enti consorziati, clienti e controparti esterne

I rapporti con enti consorziati, clienti e controparti esterne sono tenuti nel rispetto dei principi fondamentali, di cui al presente documento, e delle norme di legge nel tempo vigenti.

Le attività nei confronti dei terzi devono uniformarsi ai principi di onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza, e devono essere sorrette dai criteri di competenza, professionalità, dedizione e efficienza.

Nello sviluppo delle iniziative con terzi, i Destinatari devono attenersi al rispetto dei principi di comportamento espressi nel presente documento. In particolare devono:

- instaurare rapporti esclusivamente con enti consorziati, clienti e controparti esterne che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- assicurare la trasparenza degli accordi e evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- mantenere con gli enti consorziati, clienti e controparti esterne rapporti trasparenti e collaborativi; segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, scrivendo all'indirizzo e-mail OdV@XKE.it, ogni comportamento del terzo che appaia contrario ai principi di comportamento di cui al presente documento;
- accettare eventuali omaggi oppure elargizioni da parte di enti consorziati, clienti e controparti esterne solo se di modico valore⁵ e coerenti con le normali prassi accettate in materia e, comunque, tali da non comprometterne l'integrità e l'autonomia di giudizio.

Rapporti con Governi, Istituzioni e Uffici Pubblici o aventi funzioni pubbliche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni (a titolo esemplificativo, Comuni, Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti e Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali, Banca d'Italia, Autorità Garante per la Protezione dei Dati, Università, Auditori esterni) sono improntati alla massima trasparenza e correttezza, nel rispetto dei principi di comportamento espressi nel presente documento, nonché dello statuto della Società e delle leggi vigenti.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono vietati i seguenti comportamenti intrapresi sia in Italia che all'estero:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o a interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società e/o di suoi consorziati. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;

⁵ Sulla base della normativa esterna vigente in materia è definita una soglia di euro 150.

- tenere comportamenti comunque intesi a influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della pubblica amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale.

Atti quali la concessione di omaggi o forme di ospitalità, posti in essere dai Destinatari nei confronti di Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio sono consentiti laddove direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia o considerati usuali in relazione alla ricorrenza e purché non compromettano l'integrità e la reputazione della Società e/o di enti consorziati e non influenzino l'autonomia di giudizio del destinatario.

Rapporti con fornitori di beni e di servizi

La selezione dei fornitori di beni e servizi e, comunque, l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati dalle apposite strutture a ciò delegate, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione.

Nei rapporti con i fornitori, la Società si ispira a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza. In particolare, nell'ambito di tali rapporti la Società è tenuta a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini contrattuali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai fornitori di attenersi ai principi di comportamento adottati dalla Società e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale la Società richiede ai propri fornitori il totale rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di legge in materia di disciplina del lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

Rapporti con i collaboratori

Nell'ambito delle relazioni con i Collaboratori, la Società è tenuta a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni e selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini contrattuali;
- ottenere la cooperazione dei Collaboratori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione, costo e rispetto dei tempi;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi di comportamento adottati dalla Società e includere nei contratti apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

COMUNICAZIONE ESTERNA

Comunicazioni verso l'esterno

La Società riconosce ai *mass media* un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per tale ragione i rapporti con gli interlocutori – sia nazionali che esteri – sono gestiti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza e tempestività.

I rapporti con i *mass media* sono tenuti esclusivamente dai soggetti o dalle strutture a ciò delegati. E' fatto espresso divieto ai Destinatari di fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* o di impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione dei soggetti/strutture competenti. E' altresì vietato offrire pagamenti, elargire omaggi o altre liberalità volti a influenzare l'attività professionale dei *mass media*.

I Destinatari chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, ambiti di intervento, risultati relativi alla Società, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi,

seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti a ottenere l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e del Direttore ove nominato circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con la struttura competente.

Circolazione delle informazioni

La Società assicura, nell'esercizio della propria attività, la trasparenza delle scelte effettuate. La circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, accuratezza e tempestività. A tale fine i rapporti informativi, destinati sia all'interno che all'esterno (interlocutori istituzionali, fornitori, clienti, ecc.) devono essere redatti in modo scrupoloso e in conformità a tali criteri.

RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

Principi generali

La lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione e la dedizione del personale rappresentano valori e condizioni determinanti per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto dei principi di comportamento espressi nel presente documento, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna – la Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze organizzative, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

Nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane la Società si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità, le competenze, le conoscenze di ciascun dipendente possano ulteriormente ampliarsi, al fine di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Per tale ragione la Società persegue una politica volta al riconoscimento dei meriti, nel rispetto delle pari opportunità.

In tale contesto, al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, nonché di operare, nello svolgimento della propria attività, nel pieno rispetto dell'assetto organizzativo degli Enti, anche al fine di consentire una corretta e ordinata attivazione della catena dei controlli interni e la formazione di un preciso e articolato quadro delle responsabilità.

Selezione, valorizzazione e formazione professionale

La selezione e l'assunzione del personale devono essere uniformate a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale.

Nell'assunzione e nella gestione del personale, così come nei rapporti professionali, i Destinatari devono tenere in esplicita e costante considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali.

È vietata anche la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressioni di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dai principi comportamentali espressi nel presente documento e dalle norme e regole interne.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti dei Destinatari che rifiutano di porre in essere condotte illecite o che lamentano o segnalano tali comportamenti.

Remunerazione

Fermo restando il rispetto di norme imperative, il sistema delle remunerazioni, a qualsiasi livello, sia nella parte in denaro che in quella costituita da benefit, deve essere ispirato al principio in forza del quale la remunerazione viene determinata unicamente sulla base di valutazioni attinenti alla formazione, alla professionalità specifica, all'esperienza acquisita, al merito dimostrato e al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ambiente di lavoro

All'interno dell'ambiente di lavoro i Destinatari tengono una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

La Società vieta espressamente che si attuino, verso chiunque, episodi di molestia o di intolleranza di qualunque tipo sui luoghi di lavoro.

I Destinatari collaborano reciprocamente al fine del raggiungimento di risultati comuni e s'impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno e gratificante.

Sicurezza dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori

La Società è impegnata nell'attività di sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti al personale della Società e/o alle risorse materiali e immateriali della Società o di suoi clienti o consorziati.

I Destinatari si impegnano a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, a sviluppare la consapevolezza dei rischi, promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori e operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Utilizzo di attrezzature e strutture

I beni della Società, in particolare le attrezzature situate nei luoghi di lavoro, sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti di lavoro, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

Controlli interni

Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società.

La Società prevede un sistema di controlli interni, orientati a verificare e guidare l'organizzazione interna, nonché a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge, di quelle regolamentari e dei principi comportamentali espressi nel presente documento.

Il sistema è organizzato in modo tale da consentire agli Organi Amministrativi della Società l'assunzione costante della piena responsabilità che pertiene loro.

La Compagnia di San Paolo potrà svolgere attività di controllo sulla Società.

Nell'ambito del sistema di controllo interno ogni struttura presidia e garantisce l'aderenza delle proprie azioni e attività alle disposizioni di legge di volta in volta in vigore e ai principi di comportamento espressi nel presente documento. Le singole strutture della Società sono responsabili dell'esecuzione dei controlli di primo livello nel proprio ambito di competenza, della rilevazione delle inosservanze verificatesi al proprio interno e della segnalazione delle stesse alle competenti strutture della Società (Direttore, Responsabile dell'Area, ODV).

DATI CONTABILI

Registrazioni contabili

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente. A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

La Società impone il rispetto di tutte le normative applicabili e, in particolare, le regolamentazioni relative alla redazione dei bilanci e a ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile, e archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.

In particolare le strutture preposte al controllo, sia interne che esterne, devono avere libero accesso a dati, documenti e informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. E' fatto espresso divieto di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi di controllo interni e/o esterni.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità. I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali e comportamenti non in linea con i principi di comportamento espressi nel presente documento.

Rapporti con gli Organi di Controllo interni e esterni

La Società impronta i propri rapporti con gli Organi preposti ai controlli alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati e i documenti sono resi disponibili in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo e esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

REGOLE DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società provvede a informare i Destinatari delle disposizioni contenute nel presente documento nonché a favorire la diffusione dei principi di comportamento anche attraverso la predisposizione di momenti di formazione. La Società provvede inoltre alla verifica dell'effettiva osservanza dei principi di comportamento, nonché all'aggiornamento del presente documento, con riguardo alle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell'ambiente di riferimento (quali a titolo esemplificativo, organizzazione interna, normativa).

I soggetti che vengano a conoscenza di violazioni ai principi di comportamento espressi nel presente documento e/o alle procedure operative discendenti da tali principi o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l'efficacia dell'adozione dei principi di comportamento sono tenuti a segnalarlo prontamente all'Organismo di Vigilanza, scrivendo all'indirizzo e-mail OdV@XKE.it. A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, anche avvalendosi delle competenti strutture all'interno degli Enti. L'Organismo di Vigilanza provvede quindi a informare gli organi competenti in ordine alle violazioni dei principi di comportamento espressi nel presente documento.

Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta riservatezza, il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dallo Statuto. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente documento dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità utilizzate per la sua approvazione iniziale.

VIOLAZIONI DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

La Società provvede a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni dei principi di comportamento e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'inosservanza dei principi di comportamento da parte dei Destinatari comporterà sanzioni diverse in relazione al ruolo del Destinatario interessato, salva in ogni caso la possibilità del risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

clausola da introdurre nei contratti con Consulenti, Collaboratori esterni, Fornitori (Persone Fisiche).

Il Signor [●] (controparte) dichiara:

di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di XKE

di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico conferito da **XKE S.r.l.**, anche per i propri dipendenti/collaboratori:

(i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto ad esso applicabili, (ii) ad ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, dovessero essere fornite in merito dagli Organi competenti di **XKE S.r.l.** nonché ad adottare in ogni caso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e (iii) ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, Piazza Bernini 5 –Torino" ovvero "OdV@XKE.it") di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferitogli che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001;

di essere consapevole che la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. lgs. n. 231/2001, poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione dell'incarico, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

clausola da introdurre nei contratti con Consulenti e Fornitori (Società o Enti).

[●] (società o ente controparte) dichiara:

di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di XKE

di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico conferito da **XKE S.r.l.**, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza, ovvero ..@..") di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001;

di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. lgs. n. 231/2001;

di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

1. Obiettivo e ambito di applicazione

In ottemperanza alle prescrizioni della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), il presente documento ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento nell'ambito delle attività concernenti la gestione dei rapporti intrattenuti a qualunque titolo con soggetti aventi rilevanza esterna per la XKè Zero Tredici S.c.r.l., ovvero soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e soggetti privati, come più avanti definiti.

Ai sensi della citata normativa, infatti, la gestione di tali rapporti potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di corruzione, compreso quello di corruzione tra privati, induzione indebita a dare o promettere utilità, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato e truffa ai danni dello Stato, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Quanto definito dal presente Protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono vietati i seguenti comportamenti:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità d'impiego o di qualsiasi altro genere;
- tenere comportamenti comunque intesi a influenzare impropriamente le decisioni di soggetti aventi rilevanza esterna per la Società;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale.

Atti quali la concessione di omaggi o forme di ospitalità, posti in essere nei confronti di Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o soggetti privati sono consentiti laddove direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia o considerati usuali in relazione alla ricorrenza e purché non compromettano l'integrità e la reputazione della Società e non influenzino l'autonomia di giudizio del destinatario. È comunque fatto divieto di erogare/ricevere omaggi e liberalità che non siano di modico valore⁶.

Il Protocollo in oggetto si applica a tutte le strutture della Società, le quali, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti con soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Ai fini del presente documento si intendono, in via esemplificativa:

- per **Soggetti Privati**: amministratori, direttori/segretari generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli stessi;
- per **Pubblica Amministrazione**:
 - i soggetti pubblici, ossia, principalmente, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali,

⁶ Sulla base della normativa esterna vigente in materia è definita una soglia di euro 150.

regionali e locali, le amministrazioni, le soprintendenze, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi ⁽⁷⁾ o certificativi ⁽⁸⁾, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di interessi di rilievo costituzionale, come il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

I rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento sono gestiti in occasione, in via meramente esemplificativa, di:

- erogazione di contributi a fronte di progetti propri e di terzi (es. beneficiari pubblici o incaricati di pubblico servizio, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio nel ruolo di consulenti o facenti parte di Comitati/Commissioni istituiti ai fini dell'assegnazione dei contributi);
- organizzazione di eventi (es. autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio, controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso);
- gestione degli affari legali, fiscali e societari (es. Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, Notai);
- gestione amministrativa, previdenziale e assistenziale del personale (es. Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego);
- ottenimento di contributi pubblici (es. contributi da parte dall'Unione Europea, dello Stato e della Regione);
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze (es. autorità locali, USL, VVFF);
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili (es. Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità);
- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa (es. giudici, funzionari della magistratura).

La Società adegua il proprio comportamento a quanto esposto nel presente Protocollo e, laddove opportuno, dettaglia nell'ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali a integrazione e maggiore specificazione dei fattori qualificanti sanciti dal presente Protocollo.

2. Responsabilità e principi comportamentali e di controllo

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati, come sopra definiti, devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché nel presente Protocollo dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.

Con riferimento a incontri ristretti tra rappresentanti della Società, dotati di poteri atti a impegnare l'Ente, e soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione e/o soggetti privati, è previsto il coinvolgimento di almeno due soggetti.

Con riferimento alle **visite ispettive** da parte della Pubblica Amministrazione (es. auditor nell'ambito di contributi pubblici ottenuti dall'Unione Europea/Stato/Regione, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.) è compito del Responsabile della Società informare l'Organismo di Vigilanza sulla natura e l'oggetto dell'ispezione, segnalando eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dal

⁷ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

⁸ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

rappresentante della Pubblica Amministrazione. È raccomandabile la presenza di almeno due soggetti agli incontri effettuati nell'ambito di tali ispezioni.

Con riferimento agli **adempimenti** nei confronti della Pubblica Amministrazione, gli stessi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo e esaustivo.

Per quanto concerne la rendicontazione relativa ai contributi pubblici ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione ecc., la Società deve attenersi scrupolosamente alle regole specifiche in materia di gestione del contributo previste dai singoli bandi.

Inoltre, tutte le comunicazioni inviate alla Pubblica Amministrazione devono essere verificate e sottoscritte da parte del responsabile competente e autorizzate da un soggetto avente i necessari poteri.

In particolare, è fatto esplicito divieto di esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e tenere una condotta ingannevole, anche tramite omissione di informazioni dovute, che possano indurre gli enti pubblici in errore al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, la struttura interessata deve immediatamente segnalare la situazione all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il personale deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile qualunque tentativo di ottenimento di indebiti vantaggi, di induzione indebita a dare o promettere utilità o concussione da parte di soggetto della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza, astenendosi dal dare seguito a qualsiasi richiesta; a sua volta il Responsabile informa l'Organismo di Vigilanza in merito alla segnalazione ricevuta.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'attività disciplinata nel presente Protocollo, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Società fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione.

3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La struttura della Società che, secondo competenza, si trova a dover gestire rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna per la Società o adempimenti con specifico riferimento ai soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza trimestrale, scrivendo all'indirizzo e-mail OdV@XKE.it, in merito a:

- elenco delle contribuzioni pubbliche ricevute;
- criticità emerse nel processo, a mero titolo esemplificativo: richieste/rinnovi di licenze, autorizzazioni e simili che siano stati negati e il relativo motivo, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo.

Inoltre, la struttura della Società che, secondo competenza, si trova a dover gestire rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna o adempimenti con specifico riferimento ai soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di situazioni "anomale" e/o comunque in deroga al presente Protocollo e ai principi sanciti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, tramite l'inoltro di una segnalazione all'indirizzo e-mail OdV@XKE.it.